



COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia



CAP. 67064 Corso Umberto I, 49
Part. iva 00181810664

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>
email: comunepereto@tiscali.it

Tel. 0863/997440 fax 0863/907476
c/c post. 12173670

ORDINANZA NR. 01 DEL 09/01/2021

OGGETTO: Controllo del randagismo sui cani da guardiania.

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013 n.47 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione;

CONSIDERATA la necessità di ridurre il gravoso fenomeno del randagismo riducendo per quanto possibile le nascite incontrollate di cucciolate e garantire l'incolumità pubblica evitando forme di aggressione da parte di cani vaganti, evitando altresì le scorribande notturne di cani incustoditi;

VISTA la necessità di implementare il rispettosi quanto già previsto dalla legge regionale di cui sopra;

CONSIDERATO che gli allevamenti di bestiame risultano possedere un notevole numero di cani per la guardiania e la custodia degli stessi;

SU PROPOSTA del Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl 1 Abruzzo;

ORDINA

a tutti gli Allevatori di bestiame che svolgono attività nel Territorio Comunale di :

1. Ottemperare al rispetto di quanto previsto dalla L.R. 43/2013 in termini di identificazione dei cani, registrazione in anagrafe canina e denuncia delle nascite;
2. Trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno l'elenco aggiornato dei cani posseduti ed identificati con microchip alla Polizia Locale;
3. L'obbligo di non detenere un numero maggiore di 4 fattrici (cagne femmine fertili) così come previsto dalla legge regionale n° 47/2013; tutte le cagne femmine fertili in sovrannumero dovranno essere sterilizzate entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza; fatta salva l'autorizzazione all'allevamento commerciale per cani di cui alla L.R. 47/2013;
4. I cani da guardiania devono tassativamente essere messi in sicurezza nelle ore notturne impedendo loro di poter vagare liberamente all'esterno dell'azienda; i cani possono svolgere il loro lavoro (guardiania) durante il pascolo del bestiame solo e comunque alla presenza di un custode/pastore;
5. L'accesso ai pascoli montani comunali sarà autorizzato solo a condizione che gli allevatori abbiano adempiuto agli obblighi di cui sopra.

I contravventori della presente ordinanza verranno puniti con le sanzioni previste dalla L.R.47/2013.

Gli agenti di forza pubblica sono indicati all'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
f.to *Giacinto Scio*